



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

I rimborsi spese per le trasferte all'estero

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Rimborsi spese, fringe benefit e auto aziendali

Scopri di più

L'Agenzia delle Entrate, con la [**risposta a interpello n. 188/E/2025**](#), ha chiarito definitivamente il **trattamento fiscale dei rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dai dipendenti pubblici o privati in missione o trasferta all'estero**, alla luce degli obblighi introdotti dall'[**art. 1, comma 81, Legge di bilancio 2025**](#) (Legge n. 207/2024).

Tale istanza è stata sollevata da un Ministero che ha sottoposto all'Amministrazione finanziaria una **questione non di poco rilievo operativo**: se sia **fiscalmente rilevante** l'uso di **mezzi di pagamento non tracciabili** per le spese sostenute da un dipendente in **missione in un Paese estero**, in cui l'**utilizzo di strumenti elettronici** di pagamento è **poco diffuso** o addirittura impossibile.

Si rammenta, infatti, che la disposizione di cui all'[**art. 1, comma 81, Legge di bilancio 2025**](#), modificando l'[**art. 51, comma 5, TUIR**](#), ha **rafforzato l'obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili**, quali versamenti bancari o postali ovvero altri sistemi di pagamento previsti dall'[**art. 23, D.Lgs. n. 241/1997**](#), affinché i **rimborsi delle spese sostenute non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente**.

Tale formulazione della norma ha generato **perplessità e difficoltà applicative**, nei casi in cui le missioni siano svolte **fuori dal territorio nazionale**, in contesti dove l'infrastruttura bancaria non consente di utilizzare strumenti tracciabili.

In assenza di una deroga esplicita, la norma è apparsa penalizzante per i lavoratori inviati in Paesi con economie meno digitalizzate.

Successivamente, il Legislatore, con il D.L. n. 84/2025 ha introdotto una modifica al [**comma 5, dell'art. 51**](#) citato, indicando così che **l'obbligo della tracciabilità si limita alle spese sostenute nel territorio dello Stato**.

Nel dettaglio ora la disposizione normativa, ultima parte, afferma: «*I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante*



autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Di conseguenza, per le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto **collegate a trasferte all'estero la tracciabilità dei pagamenti non è più condizione necessaria per l'esclusione dal reddito imponibile.**

Questa modifica normativa risponde alle **difficoltà operative** emerse in capo a diversi enti e aziende i cui dipendenti si trovano spesso ad effettuare **missioni o trasferte oltre i confini nazionali.**

L'Agenzia delle Entrate, con l'istanza di interpello citata, richiama sia la norma originaria sia la **modifica intervenuta con il D.L. n. 84/2025**, sottolineando che **la tracciabilità del pagamento è richiesta soltanto per le spese sostenute dentro i confini nazionali.**

Di conseguenza, per le **missioni effettuate al di fuori del territorio dello Stato**, la tracciabilità non è un requisito necessario per escludere i rimborsi spese dal reddito imponibile.

Nel dettaglio l'Amministrazione finanziaria conclude affermando che «*i rimborsi spese sostenute fuori dal territorio dello Stato restano esclusi dal reddito anche se il pagamento è avvenuto in contanti*».

Tale chiarimento elimina così **ogni incertezza applicativa.**